

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FIRST/CISL

Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile di Cassieri
e Riscossori

Il presente Set informativo, contenente

- DIP Danni
- DIP Aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione

deve essere fornito all'Assicurando prima dell'adesione alla Convenzione.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



FIRST CISL – ANNO 2024
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CASSIERI E
RISCOSSORI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO ED ENTI ASSIMILATI ISCRITTI
FIRST CISL

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

- Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia l'Associato alla FIRST (dipendenti anche temporanei e/o interinali Cisl) che presta servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, e Stato di Città del Vaticano.
- Assicurazione : Il contratto di assicurazione.
- Contraente : Aletheia Holding s.r.l. - il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Convenzione : Il contratto sottoscritto dal Contraente con Generali Italia S.p.A. e che disciplina la copertura assicurativa prestata in favore di ciascun Assicurato.
- Franchigia : Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo : La somma dovuta da Generali Italia S.p.A. in caso di sinistro.
- Polizza : Il documento che prova l'assicurazione.
- Premio : La somma dovuta dall'Assicurato a Generali Italia S.p.A.
- Sinistro : La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione.



Che cosa è assicurato?

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Generali Italia S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall'evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

ART. 2 – MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO R.C. CASSIERI E/O UFFICIALI DI RISCOSSIONE

FORMA A “SINGOLE OPZIONI”

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione.

opzione	garanzia/massimali assicurati	premio annuo lordo pro-capite
---------	-------------------------------	-------------------------------

1	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 12.000,00	€ 115,00
2	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 20.000,00	€ 135,00
3	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 12.000,00 R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 200.000,00	€ 155,00
4	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 20.000,00 R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 200.000,00	€ 175,00

Il premio annuo o di rata versato a Generali Italia S.p.A. per l'adesione alla presente copertura assicurativa **deve considerarsi comunque acquisito da Generali Italia S.p.A.**

È inteso che anche in caso di modifica del CCNL che comporta la cessazione del cosiddetto "rischio cassa" durante il periodo di assicurazione, il premio pagato non verrà rimborsato.

ART. 3 - CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO

Premesso che Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni possono avere contratto/istituito polizza e/o fondi interni per la refusione di deficienze e/o ammanchi di cassa a favore dei propri dipendenti, si conviene che nei suddetti casi la garanzia assicurativa della presente polizza è prestata a "secondo rischio" rispetto a quanto attualmente accordato dalle suindicate Banche/Istituti.

A questo scopo è necessario che le Banche/Istituti stesse, al momento di eventuali richieste di risarcimento presentate a Generali Italia S.p.A., forniscano una documentazione ufficiale dell'esaurimento del limite/massimale e/o fondo concesso.

In mancanza di tale documentazione non si procederà ad alcun indennizzo.



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

ART. 4 - ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun singolo Cassiere/Ufficiale di Riscossione iscritto First Cisl che intenda aderire alla presente copertura assicurativa è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli mediante:

fax al n. 06/87153053, oppure

e-mail, all'indirizzo di posta elettronica adesioni@aletheiaservizi.it

la seguente documentazione:

- ☐ Modulo di adesione + modulo verifica coerenza + Informativa privacy (disponibili on-line) debitamente compilati, datati e sottoscritti;
- ☐ copia del pagamento del premio assicurativo annuo o di rata, effettuato mediante bonifico bancario a favore del C/C intestato a "Aletheia Assicurazioni – Raccolta Premi" avente codice IBAN:

IT58E0503403265000000007036.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

ART.5 - INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI

Per tutti gli Assicurati la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la

copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

La decorrenza non può essere in ogni caso antecedente alle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'adesione e indicato nel relativo modulo.



Che cosa NON è assicurato

ART. 6 - ESCLUSIONI

La garanzia della presente polizza non è operante per:

- gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'Assicurato;
- distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
- ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere.

ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Generali Italia S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Generali Italia S.p.A. ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Generali Italia S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia S.p.A. e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Generali Italia S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.



Ci sono limiti di copertura?

ART. 8 - FRANCHIGIE

La garanzia è prestata con i seguenti importi di franchigia per ciascun sinistro:

- Massimale: € 12.000,00 per sinistro e per anno:
 - o franchigia di € 80,00 per il 1° ed il 2° sinistro;
 - o franchigia di € 155,00 a partire dal 3° sinistro.

- Massimale € 20.000,00 per sinistro e per anno:
 - o franchigia di € 100,00 per il 1° sinistro;
 - o franchigia di € 200,00 a partire dal 2° sinistro.

Le franchigie previste rimangono a carico della Contraente Aletheia Holding s.r.l.

In presenza di adesione continuativa alla polizza per due anni senza sinistri nel primo anno, nel secondo anno azzeramento della franchigia sul primo ammanco di cassa.



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

ART. 9 - ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve darne sempre comunicazione scritta a mezzo e-mail direttamente a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni s.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli entro 30 giorni dall'avvenimento, pena la decadenza al diritto di indennizzo.

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato da Generali Italia S.p.A. dietro la completa presentazione della seguente documentazione:

- a) copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture “a singole opzioni”;
- b) copia dell'avvenuto pagamento della copertura assicurativa (bonifico del premio annuo o di rata a favore di “Aletheia Assicurazioni - Raccolta Premi”) sul C/C avente codice IBAN:

IT58E0503403265000000007036;

- c) copia della denuncia dettagliata predisposta e sottoscritta dall'Assicurato;
- d) copia della dichiarazione sottoscritta dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta refusione;
- e) copia del foglio cassa del giorno dell'evento sinistrato o documento sostitutivo e/o equivalente;
- f) copia della nota di addebito interna operata dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni nei confronti dell'Assicurato;
- g) modulo di dichiarazione di non copertura assicurativa predisposto e sottoscritto da parte dell'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni esclusivamente per importi pari o maggiori a € 250,00 o in alternativa dichiarazione unica con validità annuale;
- h) "Rapporto ispettivo" e/o "Dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo" per importi superiori a €1.000,00;
- i) dati necessari a Generali Italia S.p.A. per bonifico a favore del cassiere (Banca d'appoggio + Agenzia, codice IBAN);
- l) ogni altro documento che gli Assicuratori ritenessero necessario.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI SINISTRI DA PARTE DELLA SOCIETA'

L'ordine di bonifico ha valore di quietanza liberatoria sia nei confronti del Contraente che nei confronti degli Assicurati.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- a) La liquidazione dell'ammanto della valuta sia essa italiana o straniera è sempre effettuata in EURO €. La conversione della valuta straniera in Euro è effettuata in base al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.
- b) Per le azioni, le obbligazioni, i buoni del tesoro, le cartelle di credito fondiario ed in genere per i titoli portanti valori nominali con valori in Lire Italiane, sarà eseguita la

conversione in valuta in base al corso ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.

Per quelli invece, riportanti valori in moneta straniera, sarà eseguita la conversione in Euro al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco al corso ufficiale.

- c. Per gli assegni bancari e circolari, per i vaglia, per i buoni fruttiferi ed in genere per quei titoli portanti un valore reale, l'importo del risarcimento sarà quello dell'effettivo valore in Euro o convertito in questo.
- d. Per gli effetti cambiari l'importo del risarcimento sarà quello portato dal titolo stesso e sarà liquidabile non prima della sua scadenza.
- e. Per i titoli di cui ai punti b) c) e d), la liquidazione sarà effettuata dopo il compimento della procedura di ammortamento - ove questa sia possibile - le cui spese sono a carico di Generali Italia S.p.A. in ragione del 75%.

Per i titoli diventati inefficienti a seguito della procedura di ammortamento, nessun risarcimento spetta all'Assicurato e qualora Generali Italia S.p.A. fosse già addivenuta al pagamento dell'importo del titolo, ha diritto al rimborso dell'importo pagato, salvo il rimborso all'Assicurato del 75% delle spese di ammortamento.



Come posso disdire la polizza?

ART. 12 - PROROGA DELLA CONVENZIONE E DELLE ADESIONI

In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per un anno e così successivamente. Dopo ogni sinistro e **fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo**, Generali Italia S.p.A. e il Contraente possono recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni.

In tali casi le coperture assicurative relative alle singole adesioni restano in vigore fino alle rispettive scadenze.

In caso di modifica delle condizioni tecniche previste dalla convenzione pattuite tra Generali Italia S.p.A. e Contraente ne verrà data comunicazione agli assicurati attraverso il sito internet gestito da Generali Italia S.p.A. - Aletheia Assicurazioni s.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli.

ART. 13 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad adesione comunicandolo a: "Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni s.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli - via XX Settembre 26 – 00187 Roma", mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini del precedente articolo "Adesione alla copertura assicurativa", sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato e non fruito al netto delle imposte.

Generali Italia S.p.A.

.....

Il Contraente

.....

Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile di Cassieri e Riscossori



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: " Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di Cassieri e Riscossori dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati iscritti First/Cisl "

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione della Responsabilità Civile di Cassieri/Riscossori dipendenti appartenenti a datori di Lavoro convenzionati con FIRST/CISL.



Cosa è assicurato?

La copertura vale per la Responsabilità Civile relativa a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono:

- × gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'Assicurato;
- × distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
- × ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l'importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro).

Le franchigie sono contenute nelle condizioni di assicurazione.

Qualora Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni abbiano contratto/istituito polizza e/o fondi interni per la refusione di deficienze e/o ammanchi di cassa a favore dei propri dipendenti, la garanzia assicurativa di questo contratto è prestata a "secondo rischio" rispetto a quanto attualmente accordato dalle suindicate Banche/Istituti.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nello stato di Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto l'Assicurato ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia S.p.A. di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia S.p.A. entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

La decorrenza non può essere in ogni caso antecedente alle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'adesione e indicato nel relativo modulo. La copertura è di durata annuale e non è previsto il tacito rinnovo.

In generale, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad ammanchi di cassa posti in essere durante il medesimo periodo.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione prestata a ciascun Aderente Assicurato cessa alla scadenza stabilita nella scheda di adesione senza necessità di disdetta.

Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile di Cassieri e Riscossori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di Cassieri e Riscossori dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati iscritti First/Cisl

Edizione: 31.12.2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: euro 10.244.148.191,00 di cui euro 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e euro 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: euro 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: euro 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

Che cosa NON è assicurato

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto precisato nel DIP Danni sull'operatività della garanzia "a secondo rischio" qualora Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni abbiano contratto/istituito polizza e/o fondi interni per la refusione di deficienze e/o ammanchi di cassa a favore dei propri dipendenti, sono presenti i seguenti limiti di copertura:

- La liquidazione dell'ammanco della valuta sia essa italiana o straniera è sempre effettuata in EURO €. La conversione della valuta straniera in Euro è effettuata in base al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.**
- Per le azioni, le obbligazioni, i buoni del tesoro, le cartelle di credito fondiario ed in genere per i titoli portanti valori nominali con valori in Lire Italiane, sarà eseguita la conversione in valuta in base al corso ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.**

Per quelli invece, riportanti valori in moneta straniera, sarà eseguita la conversione in Euro al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco al corso ufficiale.

- c. Per gli assegni bancari e circolari, per i vaglia, per i buoni fruttiferi ed in genere per quei titoli portanti un valore reale, l'importo del risarcimento sarà quello dell'effettivo valore in Euro o convertito in questo.
- d. Per gli effetti cambiari l'importo del risarcimento sarà quello portato dal titolo stesso e sarà liquidabile non prima della sua scadenza.
- e. Per i titoli di cui ai punti b) c) e d), la liquidazione sarà effettuata dopo il compimento della procedura di ammortamento - ove questa sia possibile - le cui spese sono a carico di Generali Italia S.p.A. in ragione del 75%.

Per i titoli diventati inefficienti a seguito della procedura di ammortamento, nessun risarcimento spetta all'Assicurato e qualora Generali Italia S.p.A. fosse già addivenuta al pagamento dell'importo del titolo, ha diritto al rimborso dell'importo pagato, salvo il rimborso all'Assicurato del 75% delle spese di ammortamento.



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><u>Denuncia di sinistro</u> In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro trenta giorni da quello dell'avvenimento, dietro completa presentazione della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture "a singole opzioni"; b) copia dell'avvenuto pagamento della copertura assicurativa (bonifico del premio annuo o di rata a favore di "Aletheia Assicurazioni - Raccolta Premi") sul C/C avente codice IBAN: IT58E0503403265000000007036 c) copia della denuncia dettagliata predisposta e sottoscritta dall'Assicurato; d) copia della dichiarazione sottoscritta dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta refusione; e) copia del foglio cassa del giorno dell'evento sinistrale o documento sostitutivo e/o equivalente; f) copia della nota di addebito interna operata dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni nei confronti dell'Assicurato; g) modulo di dichiarazione di non copertura assicurativa predisposto e sottoscritto da parte dell'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni esclusivamente per importi pari o maggiori a € 250,00 o in alternativa dichiarazione unica con validità annuale; h) "Rapporto ispettivo" e/o "Dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo" per importi superiori a €1.000,00; i) dati necessari a Generali Italia S.p.A. per bonifico a favore del cassiere (Banca d'appoggio + Agenzia, n.° C/C, codice IBAN); j) ogni altro documento che gli Assicuratori ritenessero necessario.
	<p><u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p>
	<p><u>Prescrizione</u> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</p>
	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenze Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.</p>	



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
---------------	---

Rimborso	In caso di recesso per ripensamento l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato al netto delle imposte
-----------------	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	E' previsto il diritto dell'Assicurato di recedere dal contatto mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini dell'articolo "Adesione alla copertura assicurativa", sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato al netto delle imposte.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati che risultino regolarmente iscritti alla CISL che abbiano aderito regolarmente alla polizza collettiva - Convenzione ASSICURATIVA FIRST CISL nonché alle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute.	

 Quali costi devo sostenere?	
Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 25,00% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - email: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

	Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri metodi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie sono indicate nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.